

stri, si riducono poi a licenziarli per debiti che essi contraggono.

Ma la questione è gravissima allorquando (son certo che l'onorevole Bonghi lo sa) si consideri la condizione di molti maestri, che, pur col mandato in mano, non potevano trovar denaro: onde avveniva che finivano per non aver poi più nè mandato nè denari. Io non entro nella questione trattata dall'onorevole Zucconi. Certo, se fossimo a caso vergine, quasi quasi mi accosterei a quella opinione, imperocchè la sequestrabilità gioverebbe assai a far sì che ciascuno pensasse a sè. Ma in questione di piccoli stipendi, allorquando il principio della insequestrabilità è stato accolto per tutti gli ufficiali governativi, io credo utile il concederla anche ai maestri; perchè se i maestri debitori hanno il continuo tormento dei creditori, questo levato, i debiti saranno minori, perchè alle povere condizioni non sono molti che anticipano denaro. Così i maestri penseranno al fatto loro, e ad aumentare con industrie oneste i loro proventi.

Quindi all'onorevole Bonghi rispondo che veramente la insequestrabilità degli stipendi fu domandata da molti maestri. Per conseguenza, giacchè la questione di principio è stata da tanto tempo sancita dalla Camera, io pregherei di volerne approvare l'applicazione che anche in questa legge se ne fa.

Presidente. Prego la Commissione di esprimere il suo avviso intorno alle due aggiunte, che sono proposte a questo articolo dall'onorevole Buttini e dall'onorevole Caperle.

Franzi. (*Della Commissione*) La Commissione accetta l'uno e l'altro dei proposti emendamenti, inquantochè sono conformi a ciò che è disposto da altre leggi dello Stato in materia di stipendi, cioè dalla legge del 1864 sulle pensioni e sugli stipendi degli impiegati civili, e dalla legge, credo, del 1865 sulle pensioni e sugli stipendi degli impiegati militari.

L'onorevole ministro ha già risposto con brevi parole, ma a mio avviso vittoriosamente, all'onorevole Zucconi, sopra la tesi, già da tutti conosciuta e da lui dottamente ma erroneamente oppugnata, circa la insequestrabilità degli stipendi.

Non è alle sei della sera, nè dopo quattro ore di discussione, il caso di fare una dissertazione più o meno dotta sopra questa gravissima e conosciutissima materia. Dirò soltanto questo: che il principio sul quale poggia questa insequestrabilità è doppio; il principio cioè che innanzi al diritto assoluto del creditore sta quello della necessità, il diritto, cioè, di vivere. Quando uno stipendio è ap-

pena sufficiente a dare il pane quotidiano ad un povero debitore, in questo caso non lo si deve poter toccare; poichè il diritto della vita deve prevalere a quello del creditore. Ciò è conforme al nostro diritto comune, il quale vieta il pignoramento, e non ammette l'esecuzione sopra certe determinate cose necessarie al debitore per vivere, per quanto sia sacrosanto il credito. L'altro principio è quello dell'interesse pubblico, il quale deve prevalere al privato: ed è nell'interesse pubblico che colui, il quale presta un pubblico servizio, non sia costretto ad interromperlo su due piedi per mancanza di alimento; è dell'interesse pubblico che un povero maestro, la cui retribuzione corrisponde scarsamente al pane quotidiano, possa compiere il suo ufficio, possa spandere il seme dell'istruzione in seno della popolazione comunale, senza esserne impedito dalla fame.

Queste sono le ragioni della proposta insequestrabilità dello stipendio.

Nè tali principii sono nuovi: essi, fra gli altri casi, furono svolti ampiamente nel Parlamento subalpino, quando venne in discussione la legge del 1864, sulle pensioni e su gli stipendii degli impiegati civili. Allora, se la memoria non mi tradisce, per proposta dell'onorevole Mellana questo principio dell'insequestrabilità, che era stato proposto soltanto per le pensioni, venne esteso anche nel disegno, diventato poi legge, agli stipendi degli impiegati civili.

E perchè non dovremo noi porre in egual condizione i poveri maestri comunali?

Quindi la Commissione insiste nell'articolo che ha proposto, ed accetta gli emendamenti che al medesimo vennero fatti dagli onorevoli Caperle e Buttini, come quelli che sono conformi alle leggi del 1864 e 1865.

Devo da ultimo dare una risposta all'onorevole Lazzaro; ed amante sempre della brevità, avrò finito. L'onorevole Lazzaro ci ha chiesto che cosa intendevamo noi colla parola *pignorare*: noi intendevamo ciò che intende il Codice di procedura civile, ossia espropriare il debitore di una cosa sua, per farla, essa od il suo valore, al creditore in pagamento. Il sequestro non è che un mezzo conservativo; è quello che vieta che intanto si disponga della cosa sequestrata; che vuole che intanto la cosa posta sotto sequestro sia posta nelle mani della giustizia. Il pignoramento invece è qualche cosa di più; per esso i mobili, gli averi pignorati vengono espropriati al debitore, ed il loro prodotto si dà in pagamento al creditore.

Questo è quello che significa la parola "pignorare" che leggesi nell'articolo.